



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 00623/2022

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 23/2022, presentato, in data 7 aprile 2022, dal sig. Vincenzo Conticelli avverso la sentenza, rubricata al n. CF 1/2022 e resa dalla Corte Federale D'Appello presso l'ACI-Sport in data 25 febbraio 2022, con motivazioni pubblicate e notificate al ricorrente il successivo 25 marzo, con cui, nel respingere il reclamo proposto avverso la decisione del Tribunale Federale n. 49/2021 del 15 dicembre 2021, è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal suddetto istante per la revisione o la revocazione della precedente decisione del Tribunale Federale n. 13/20 del 17 settembre 2020, la quale, ritenuto il sig. Conticelli responsabile della violazione di cui all'art. 8.1 del Regolamento Sportivo Nazionale, ha inflitto, a carico del medesimo ricorrente, le sanzioni della sospensione delle licenze per giorni 180 e del pagamento dell'ammenda di € 1.500,00, concedendo il beneficio della sospensione condizionale delle stesse, sanzioni definitivamente confermate, in ultimo grado endofederale, dalla Corte Federale d'Appello ACI-Sport, nella decisione gravata.

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente ACI - FNA.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 20 maggio 2022.

IL PRESIDENTE  
F.to Vito Branca

LA RELATRICE  
F.to Manuela Sinigoi

Depositato in Roma, in data 20 maggio 2022.

PER IL SEGRETARIO  
F.to Dario Bonanno